




Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 1.00.00 a: 28-08-2024 0.59.59
DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 1.00.00 a: 18-03-2022 0.59.59



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 649 del 31/12/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE DELLE AREE PEDONALI E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITE CON D.G.C. 313 DEL 19.06.2020 E D.G.C. 384 DEL 12.08.2020.

PROROGA AL 31.03.2021 DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ("CITYPASS") NELLE AREE A CIRCOLAZIONE LIMITATA

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DI VIA CARLO CHIARIZIA E PIAZZA SANTA GIUSTA

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11.10, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	Sì
	3. Francesco Bignotti	No	4. Vittorio Fabrizi	Sì
	5. Fausta Bergamotto	Sì	6. Maria Luisa Ianni	Sì

***Totale presenti* 5**

***Totale assenti* 2**


Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso che:


- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;

Visto il Programma di Mandato 2017 – 2021 del Sindaco, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12 settembre 2017 (richiamata nel Documento Unico di Programmazione), nel quale l'Amministrazione Comunale pone tra i propri obiettivi il miglioramento della mobilità pedonale nel centro storico, oltre che nelle periferie e nelle frazioni, e la progressiva chiusura delle aree del Centro Storico mediante il potenziamento dei parcheggi di prossimità;

Considerato che:

- tra gli obiettivi strategici assegnati dal Documento Unico di Programmazione del Comune dell'Aquila - Settore Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019, vi è quello di procedere ad una nuova regolamentazione del Centro Storico, mediante l'adozione di provvedimenti di disciplina dell'accesso al centro, finalizzati ad una razionalizzazione della circolazione veicolare nella predetta area. Tale attività si rende necessaria nell'ottica di una progressiva pedonalizzazione del centro storico, che permetta di migliorare le condizioni di vivibilità dei residenti e delle altre categorie di fruitori attraverso il contingentamento degli ingressi e la previsione di aree di sosta da riservare ai residenti ed agli utenti che hanno bisogno di accedervi;
- dalla limitazione degli accessi veicolari nel Centro Storico scaturiscono positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente e migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;

Valutato che per il perseguimento degli obiettivi individuati - fermo restando l'obiettivo finale della pedonalizzazione del centro storico una volta completata l'opera di ricostruzione e realizzato il piano parcheggi previsto nel P.U.M.S. - sia necessario adottare, nell'ambito dei provvedimenti afferenti la circolazione veicolare e pedonale previsti dal Nuovo Codice della Strada, i vari strumenti normativi previsti dal legislatore, quali:



Comune dell'Aquila

- a) l'istituzione di Zone a Traffico Limitato permanenti o variabili, ovvero in vigore in determinate fasce orarie;
- b) l'istituzione di Aree Pedonali Urbane permanenti o variabili, ovvero in vigore in determinate fasce orarie;
- c) l'individuazione di Zone di particolare Rilevanza Urbanistica;

Ritenuto, infatti, che le misure indicate nel punto precedente presentino il vantaggio di procedere alla progressiva interdizione della circolazione veicolare del centro storico, tutelando la salute pubblica, l'ambiente e il patrimonio artistico, restituendolo così ad una prevalente fruizione pedonale;

Ribadita, altresì, l'opportunità di una introduzione graduale delle misure di limitazione o interdizione della circolazione, al fine di monitorarne l'efficacia e consentire una gestione più ordinata del rilascio dei permessi di circolazione;


Viste:

- la D.G.C. n. 313 del 19.06.2020, che ha definito l'attuale assetto delle aree a circolazione limitata nel centro storico cittadino - attraverso l'istituzione di due Aree Pedonali Urbane (APU1 e APU2), due Zone a Traffico Limitato (ZTL1 e ZTL2) e l'individuazione di una Zona di particolare Rilevanza Urbanistica (ZRU) – nonché ha approvato il “Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila” ;
- la D.G.C. n. 384 del 12.08.2020, istitutiva di una nuova Zona di particolare Rilevanza Urbanistica (ZRU) denominata ZRU2 in piazza del Teatro, via Vittorio Veneto e via Sinizzo, nel tratto che congiunge le prime due aree;
- la D.G.C. n. 444 del 25.09.2020, istitutiva di una nuova Zona di particolare Rilevanza Urbanistica (ZRU) denominata “ZRU3” in piazza Palazzo e corso Principe Umberto;
- la D.G.C. n. 476 del 01.10.2020, che ha prorogato al 31.12.2020 le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato istituite con DD.G.C. n. 313 del 19.06.2020 e D.G.C. 384 DEL 12.08.2020;

Considerato che la descritta regolamentazione introdotta nel corso dell'anno 2020 ha prodotto un indubbio riscontro positivo nel perseguire l'obiettivo strategico di una razionalizzazione della circolazione veicolare nel Centro Storico e conseguentemente ha portato ad un miglioramento delle condizioni di vivibilità, oltre ad una maggiore tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio artistico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'istituzione in via permanente - dal punto di vista della configurazione territoriale - delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane come definite dai provvedimenti in vigore;

Monitorati, dall'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, lo sviluppo dei flussi di traffico, nonché i dati relativi ai permessi di circolazione rilasciati (c.d. Citypass) e delle sanzioni irrogate



Comune dell'Aquila

per violazione degli articoli relativi alla circolazione non autorizzata in ZTL/APU e alla sosta nelle aree riservate ai residenti;

Valutata la necessità - in ragione della circostanza che con il presente atto vengono istituite in via permanente nel Centro storico le Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane introdotte nel 2020 - di procedere ad un adeguamento del vigente "Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione" nelle aree a circolazione limitata, con la previsione della necessaria produzione, all'atto della domanda, di adeguata documentazione integrativa (ad esempio: documento di guida del richiedente, carta di circolazione dei veicoli per i quali si chiede il permesso, autorizzazione all'esercizio di passo carrabile per i permessi di solo transito, documentazione comprovante nei casi previsti la dimora abituale se diversa dalla residenza);

Riscontrata l'opportunità, nella transizione dalla disciplina sperimentale in vigore ad un assetto regolamentare permanente, di affidare al Settore Polizia Municipale - quale struttura in grado di monitorare più efficacemente le criticità e le dinamiche della viabilità in centro storico e le necessità dell'utenza - la predisposizione di una nuova regolamentazione dei permessi di circolazione, nonché la gestione degli stessi;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga al 31.03.2021 dei permessi di circolazione attualmente in uso aventi scadenza 30.09.2020 e 31.12.2020, nonché di prevedere analoga scadenza per i permessi che verranno rilasciati a partire dal 01.01.2021;


Considerato, altresì, che la Zona a Rilevanza Urbanistica si è rivelata un valido strumento di disciplina della circolazione che consente di contemperare al meglio le esigenze dei residenti con le esigenze di mobilità rappresentate a più riprese dai titolari delle attività commerciali e più in generale economiche del centro storico;

Evidenziato che Piazza Santa Giusta e via Carlo Chiarizia sono da considerare aree di indubbio pregio urbanistico, dato che:

- a) la prima rappresenta il fulcro di uno dei Quarti storici della Città sulla quale si affacciano l'omonima chiesa capoquarto e Palazzo Centi, già sede della Giunta Regionale, dichiarato monumento nazionale nel 1902;
- b) la seconda costeggia le mura storiche che da Porta Leoni scendono verso via Strinella, porzione tra le meglio conservate della cinta muraria cittadina ed in particolare del tratto di circa 1.200 metri che va da via Castello a viale Collemaggio, costituendo il limite orientale del centro storico;

Dato atto che in Piazza Santa Giusta e via Carlo Chiarizia, sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, considerato che:

- a) la prima si configura come imprescindibile area idonea alla sosta veicolare in un quartiere nel quale a fronte del progressivo rientro dei residenti, si rileva ancora la presenza di numerosi cantieri e zone rosse che condizionano la circolazione;
- b) la seconda, anch'essa densamente popolata, è una strada senza sbocchi, pertanto a doppio senso di circolazione, con limitati spazi per la sosta veicolare e il transito pedonale stante anche l'assenza di marciapiedi;



Comune dell'Aquila

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, che gli elementi emarginati integrino la fattispecie di Zona di particolare Rilevanza Urbanistica, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada, in relazione all'area che comprende Piazza Santa Giusta e all'area che comprende via Carlo Chiarizia;


Valutate, inoltre, delle risultanze del monitoraggio condotto dalla Polizia Municipale sulla viabilità nelle strade prossime alla ZRU di Piazza Palazzo/Corso Umberto - recentemente istituita con D.G.C. 444 del 25.09.2020 - dal quale sono emerse criticità per l'accesso e la sosta dei residenti nell'area compresa tra la suddetta ZRU e la ZTL 2, legate alla perdurante presenza di zone rosse in alcuni tratti, nonché di cantieri che limitano fortemente la viabilità ordinaria;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto:

- a) di dover istituire in via permanente le Zone a Traffico Limitato denominate "ZTL1" e "ZTL2" - già definite ed in vigore fino al 31.12.2020 - con i limiti territoriali e temporali definiti dapprima dalla D.G.C. n° 313 del 19.06.2020 e successivamente modificati dalla D.G.C. n° 384 del 12.08.2020;
- b) di dover istituire in via permanente le Aree Pedonali Urbane "APU1", "APU2", Area Pedonale via Tre Spighe, Area Pedonale via Bazzano - già definite ed in vigore fino al 31.12.2021 - con i limiti territoriali e temporali definiti dalle DD.G.C. n° 313 del 19.06.2020 e 384 del 12.08.2020;
- c) di prorogare i Citypass rilasciati con scadenza 30.09.2020 e 31.12.2020 fino al 31.03.2021 e di prevedere la medesima scadenza per quelli che saranno rilasciati dal 01.01.2021;
- d) di dare mandato al Settore Polizia Municipale di procedere entro il 15 febbraio 2021 alla redazione di una proposta di un nuovo "Regolamento per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione", provvedendo al contempo alla gestione dei permessi rilasciati o da rilasciare fino al 31.03.2020;
- e) di confermare, nelle more dell'adozione di un nuovo strumento normativo in materia, la validità del "Disciplinare per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell'Aquila", approvato con D.G.C. n° 313 del 19.06.2020;
- f) di estendere la possibilità di rilascio del Citypass già riconosciuta ai residenti di Via Paganica, Via Accursio, Via Bominaco e Via Navelli, anche ai residenti di via Mazzini, via Collepietro, Chiassetto del Campanaro e via delle Aquile;
- g) di individuare in Piazza Santa Giusta e Via Carlo Chiarizia due nuove Zone di particolare Rilevanza Urbanistica nelle quali sussistano particolari condizioni di traffico;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento a:

- articolo 3, comma 1, n. 2: "Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";



Comune dell'Aquila

- art. 3, comma 1, n. 54: “Zona a traffico limitato un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.”
- art. 7, comma 9: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.”
- art. 7, comma 10: “Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.”
- l’art. 7, comma 11: “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.”

Viste le “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la sicurezza stradale il 28.06.2019

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali) ss.mm.ii.;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 01.03.2013;


Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.267/2000;

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

- a. di istituire in via permanente le Zone a Traffico Limitato denominate “ZTL1” e “ZTL2” - già definite ed in vigore fino al 31.12.2020 - con i limiti territoriali e temporali indicati dapprima dalla D.G.C. n° 313 del 19.06.2020 e successivamente modificati dalla D.G.C. n° 384 del 12.08.2020, evidenziati da allegata planimetria;
- b. di istituire in via permanente le Aree Pedonali Urbane “APU1”, “APU2”, Area Pedonale via Tre Spighe e Area Pedonale via Bazzano - già definite ed in vigore fino al 31.12.2020 - con i limiti



Comune dell'Aquila

territoriali e temporali indicati dalle DD.G.C. n° 313 del 19.06.2020 e 384 del 12.08.2020, evidenziati da allegata planimetria;

c. di prorogare al 31.03.2021 i Citypass ZTL, APU e ZRU, rilasciati con scadenza 30.09.2020 e 31.12.2020 e di prevedere la medesima scadenza per quelli che saranno rilasciati dal 01.01.2021;

d. di individuare le aree di Piazza Santa Giusta e via Carlo Chiarizia quali Zone di particolare Rilevanza Urbanistica, evidenziate da allegata planimetria, nelle quali individuare stalli di sosta riservati ai residenti delle medesime, muniti di apposito Citypass;

e. di incaricare il Settore Polizia Municipale della gestione delle autorizzazioni alla circolazione (c.d. Citypass), in ottemperanza a quanto disposto dal vigente “Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione”, nonché:

- di predisporre entro il 15.02.2021 una proposta di una nuova regolamentazione per il rilascio e l’utilizzo dei permessi delle aree a circolazione limitata;
- di emanare, ai sensi dell’art. 7, comma 10, Codice della Strada, gli atti preordinati all’adeguamento della segnaletica stradale delle vigenti ZTL e APU, in relazione alla vigenza temporale definita dal presente atto;
- di emanare, ai sensi dell’art. 7, comma 11, Codice della Strada, gli atti preordinati a individuare nell’ambito della “ZRU Piazza Santa Giusta” e della “ZRU Via Chiarizia”, spazi di sosta riservati ai veicoli privati dei soli residenti delle medesime;

f. di confermare, ai fini del rilascio e della gestione dei Citypass, nelle more dell’adozione di un nuovo regolamento, la validità del “Disciplinare per il rilascio e l’utilizzo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Rilevanza Urbanistica (Z.R.U.) del Centro Storico dell’Aquila”, approvato con D.G.C. n° 313 del 19.06.2020.

g. di prevedere il rilascio di Citypass per la ZRU di Piazza Palazzo e Corso Principe Umberto anche ai residenti di via Mazzini, via Collepietro, Chiassetto del Campanaro e via delle Aquile;

h. di demandare all’Ufficio Segnaletica Stradale, l’apposizione della segnaletica verticale e orizzontale necessaria in attuazione dei suddetti provvedimenti;

i. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

j. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale e a tutti i Settori ciascuno per quanto di rispettiva competenza od opportuna conoscenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: ISTITUZIONE PERMANENTE DELLE AREE PEDONALI E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITE CON D.G.C. 313 DEL 19.06.2020 E D.G.C. 384 DEL 12.08.2020.

PROROGA AL 31.03.2021 DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE (“CITYPASS”) NELLE AREE A CIRCOLAZIONE LIMITATA

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DI VIA CARLO CHIARIZIA E PIAZZA SANTA GIUSTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
30/12/2020

FIRMA
Domenico De Nardis

Oggetto: ISTITUZIONE PERMANENTE DELLE AREE PEDONALI E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITE CON D.G.C. 313 DEL 19.06.2020 E D.G.C. 384 DEL 12.08.2020.

**PROROGA AL 31.03.2021 DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE (“CITYPASS”) NELLE AREE A CIRCOLAZIONE LIMITATATA
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA DI VIA CARLO CHIARIZIA E PIAZZA SANTA GIUSTA**

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, *ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
30/12/2020

FIRMA
Domenico De Nardis



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE

Raffaele Daniele

